

## ALLEGATO 2

### SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO EX ART. 59 DEL D.LGS. N. 163/2006 CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI PORTATILI DIGITALI DI RADIOLOGIA, SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ID 1623



#### TRA

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

#### E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di R.T.I., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_, repertorio n. \_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

#### PREMESSO

- a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b) che l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a cui le Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato D.Lgs. n. 163/2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della



spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- d)** che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_ del \_\_\_\_, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di portatili digitali di radiologia, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni;
- e)** che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
- f)** che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori;
- g)** che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- h)** che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i)** che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- j)** che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- k)** che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



## Articolo 1

### Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
  - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
  - b) **Amministrazione/i:** le Pubbliche Amministrazioni che - sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, aggiudicare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, ovvero le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e le Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/2006;
  - c) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a concorrere per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici;
  - d) **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato "E" al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;
  - e) **Appalto/i Specifico/i:** ciascuna procedura indetta da ogni singola Amministrazione, per la selezione - mediante il ricorso al criterio della rotazione di cui all'art. 287 del d.P.R. 207/2010, con invio dell'Ordine di fornitura, tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro - del soggetto al quale affidare la fornitura portatili digitali di radiologia, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nell'Allegato E;
  - f) **Ordine di fornitura:** l'atto inviato dall'Amministrazione al Fornitore, prescelto sulla base di quanto previsto al precedente punto e), con il quale l'Amministrazione medesima aggiudica il singolo Appalto Specifico;
  - g) **Contratto di Fornitura:** il contratto - attuativo del presente Accordo Quadro - stipulato dalla singola Amministrazione con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico, che si perfeziona con la ricezione, da parte del Fornitore prescelto, dell'Ordine di fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.



## Articolo 2

### Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Listino prezzi offerti), l'Allegato "E" (Capitolato d'Oneri), l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico dei fornitori).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via graduata:
  - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al d.P.R. n. 207/2010;
  - c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
  - d) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
  - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - f) dal Codice Etico di Consip S.p.A..
4. I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a



risolvere il rapporto contrattuale in essere.

7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto dell'Accordo Quadro e criterio di rotazione**

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di portatili digitali di radiologia con le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico, con le caratteristiche tecniche migliorative e la capacità tecnica di esecuzione eventualmente indicata in Offerta Tecnica, nonché con i servizi connessi e opzionali descritti ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell'Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale aggiudicazione - in favore del Fornitore prescelto - dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
3. L'aggiudicazione dell'Appalto specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto avviene sulla base del criterio della rotazione, di cui all'art. 59, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 287 del d.P.R. 207/2010, determinando l'ordine di priorità di scelta del Fornitore medesimo in base alle risultanze della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, nonché dei tempi di esecuzione (consegna ed installazione delle apparecchiature) offerti in relazione alle proprie specifiche esigenze.

In particolare, le Amministrazioni dovranno inviare gli Ordini di fornitura al Fornitore classificatosi primo in graduatoria fino ad esaurimento del relativo quantitativo massimo. Esaurito il quantitativo massimo di apparecchiature previsto per il Fornitore primo aggiudicatario, le Amministrazioni dovranno inviare gli Ordini al Fornitore classificatosi secondo in graduatoria fino ad esaurimento del relativo quantitativo massimo e così via.

Entro 2 giorni dal ricevimento dell'Ordine di cui sopra, il Fornitore è tenuto a comunicare per



iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'Ordine ed i tempi di esecuzione (consegna e installazione) che è in grado di offrire. Per effetto dell'avvenuta accettazione il Fornitore sarà obbligato all'esecuzione della fornitura.

Sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nella sezione relativa all'Accordo Quadro, Consip pubblicherà i tempi di esecuzione (consegna e installazione) di ciascun Aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

Fermi restando i quantitativi massimi di ciascun Fornitore, nel caso in cui i tempi di esecuzione dell'Ordine pubblicati sul portale o comunicati dal Fornitore all'Amministrazione, risultino superiori a 40 giorni solari l'Amministrazione potrà: i) nel primo caso, emettere l'Ordine di Fornitura direttamente nei confronti del secondo o terzo classificato; ii) nel secondo caso, recedere, con comunicazione per iscritto ed entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore, dall'Ordine emesso nei confronti del primo o secondo classificato ed emettere un ulteriore Ordine di Fornitura nei confronti del secondo o terzo classificato.

Il Fornitore è obbligato ad accettare l'Ordine di fornitura nel caso in cui non abbia esaurito il quantitativo massimo di apparecchiature previste per ciascun aggiudicatario dell'Accordo Quadro. La mancata accettazione da parte del Fornitore di un Ordine, nei limiti del quantitativo di apparecchiature previste nell'Accordo Quadro, determina la risoluzione dell'Accordo Quadro e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC).

Qualora il Fornitore entro 2 giorni dalla ricezione dell'Ordine non invii la conferma d'ordine, l'Ordine di fornitura si intende in ogni caso accettato ed il Fornitore sarà tenuto alla consegna ed installazione dell'apparecchiatura entro i 40 gg, dalla ricezione dell'Ordine, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate al precedente comma 1.
5. Il quantitativo stimato e, comunque, il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno aggiudicati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo è pari a:
  - [in caso di Primo aggiudicatario] num. 36 Portatili digitali di radiologi,
  - [in caso di Secondo aggiudicatario] num. 18 Portatili digitali di radiologia,
  - [in caso di Terzo aggiudicatario] num. 6 Portatili digitali di radiologia,secondo quanto meglio in specificato al precedente comma 1.
6. Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
  - a. alla definizione dell'oggetto del singolo appalto e dell'importo contrattuale, nel rispetto



- di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- b. alla aggiudicazione dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 3;
  - c. all'invio dell'Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

#### **Articolo 4**

##### **Durata e facoltà di acquisto**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12(dodici) mesi decorrenti dalla data del \_\_\_\_ (gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura.
3. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata pari a 1 (uno) o 4 (quattro) anni, a scelta dell'Amministrazione interessata, in ogni caso decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 5**

##### **Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici**

1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nel "Listino prezzi offerti" di cui all'Allegato "D" del presente atto, i quali rappresentano quindi un vincolo per i Fornitori, per quanto di rispettiva competenza.
2. Ciascun Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Pertanto, i Fornitori non potranno:
  - a) offrire anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro,
  - b) offrire prodotti e/o servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per





l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

## **Articolo 6**

### **Aggiudicazione degli Appalti Specifici**

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite all'articolo 3 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa all'Appalto Specifico, con l'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico, secondo il criterio di rotazione descritto al precedente articolo 3, l'Amministrazione:
  - determinerà l'esatto importo contrattuale in funzione delle quantità ordinate e della tipologia dei servizi richiesti;
  - prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
  - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
  - dovrà prevedere la richiesta di una idonea copertura assicurativa;
  - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento della indizione dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Per la procedura di affidamento degli Appalti Specifici, l'Amministrazione dovrà utilizzare il sistema informativo ed i mezzi telematici messi a disposizione da Consip S.p.A..

## **Articolo 7**

### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato D.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla data di esito positivo del collaudo, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.3 e con le modalità prescritte nel comma successivo.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 6.2 del Capitolato tecnico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005



n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. [\[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione\]](#)

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

[\[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione\]](#)

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

## Articolo 8

### Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque,



opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e, in caso di affidamento di Appalti specifici, nei Contratti di Fornitura e nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di Fornitura aggiudicati all'esito degli Appalti Specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
  - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
  - e) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa



- coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- g) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti



stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

## **Articolo 9**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 17.1 del Bando di gara;
- b) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

## **Articolo 10**

### **Verifiche e monitoraggio**

1. Anche ai sensi dell'art. 312, d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, a cura e spese del Fornitore medesimo, della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso degli Appalti Specifici, potranno procedere alle verifiche dei servizi e/o delle apparecchiature in ragione di quanto previsto in sede di Appalto Specifico.
4. Nei confronti degli aggiudicatari degli Appalti Specifici, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, durante tutta la durata degli stessi ed anche attraverso terzi autorizzati, alle verifiche ispettive con le modalità di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico; i costi e le spese relative all'esecuzione di tutte le predette verifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sopra indicate, sono a carico del Fornitore sottoposto a verifica secondo quanto puntualmente indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 7.1.

L'esito negativo delle verifiche comporta l'applicazione delle penali di cui oltre e costituisce



ipotesi di risoluzione, con facoltà di escutere la cauzione di cui al successivo articolo 12.

## **Articolo 11**

### **Penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente art. 9, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, o rispetto ad altro termine previamente concordato con l'Amministrazione, per la consegna e installazione delle Apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari al 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari al 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni difformità e/o mancanza rispetto al numero di consegne mensili previsto nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, valore eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari al 1 (uno) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di effettuazione del collaudo delle apparecchiature, indicati al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari al 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Qualora le apparecchiature o parti di esse non superino il collaudo ed il Fornitore non provveda, a proprio carico, a ritirare le Apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari al 0,6 (zero virgola sei) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.4 del Capitolato Tecnico per la predisposizione di un Customer Care, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale determinata in misura dell'ammontare netto del presente Accordo Quadro pari al 0,1 (zero virgola uno) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.1 del Capitolato Tecnico relativi alle date del piano di manutenzione preventiva concordate con il referente della P.A. per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari al 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di estensione per ulteriori 36 mesi (o 48 mesi sul detettore wireless) del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 3.6.2 del Capitolato Tecnico per l'intervento di manutenzione correttiva - entro 24 ore solari (esclusi sabato, domenica, festivi, e gli orari in cui il Customer Care non è attivo) dalla data di ricezione della richiesta di intervento - il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari al 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di estensione per ulteriori 36 mesi (o 48 mesi sul detettore wireless) del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.2 del Capitolato Tecnico per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura (3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di intervento), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari al 1 (uno) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di estensione per ulteriori 36 mesi (o 48 mesi sul detettore wireless) del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
11. Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi, ovvero 12+36 mesi, ovvero 48 mesi sul detettore wireless) rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto



contrattuale pari al 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

12. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.A..
14. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.  
  
Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e/o nel Contratto di Fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
15. Consip S.p.A. e/o le singole Amministrazioni potrà/nno avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 12 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
16. Consip S.p.A. potrà applicare a ciascun Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
17. Le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
18. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.





19. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, risulti che:
- su più del 30% dei Contratti di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 50% dei Contratti di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 75% dei Contratti di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
20. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria ai fini di rendicontazione e monitoraggio, di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
21. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 26, commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "F" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 26, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **Articolo 12**

### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, nonché con la stipula e per l'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_



avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), il tutto secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, ivi inclusi quelli relativi al pagamento delle verifiche ispettive e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, dalla aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, nonché al pagamento delle verifiche ispettive. La garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del d.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo con periodicità annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, da parte delle Amministrazioni della documentazione di cui sopra.  
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Contratto di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.  
In caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, Consip S.p.A. si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip S.p.A..

## **Articolo 13**

### **Risoluzione**

1. In caso d'inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici)



giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Consip S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro.
  - b) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere le modalità di aggiudicazione degli Appalti Specifici.
  - c) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
  - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.
  - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip S.p.A..
  - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip S.p.A..
  - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11 del presente Accordo Quadro.
  - h) nei casi di cui agli articoli 16 (Riservatezza), 18 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Codice Etico) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto.
3. In caso d'inadempimento del Fornitore, anche solo di uno degli obblighi di cui ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del Capitolato Tecnico, che si protragga oltre i 20 (venti) giorni dal termine previsto nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. il Contratto di Fornitura, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r..
4. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti



del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura; ciò potrà avvenire anche laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine, le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni contrattuali a Consip S.p.A..

5. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
6. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

## **Articolo 14**

### **Recesso**

1. Consip S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
  - a) giusta causa.
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
  - c) mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non



esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.
  - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di Fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
  3. Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di Fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
  4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
  5. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **Articolo 15**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle



attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

## **Articolo 16**

### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).



## **Articolo 17**

### **Responsabile del Servizio**

1. Il Fornitore, alla stipula del presente atto, nomina un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.

In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.

2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A..

## **Articolo 18**

### **Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

## **Articolo 19**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi



e/o le forniture erogati.

## **Articolo 20**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Articolo 21**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché i nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Articolo 22**

### **Codice Etico**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet di





Consip S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 12 del Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

## **Articolo 23**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presente atto e nei singoli Contratti di Fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della



propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il presente Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del d.P.R. 445/2000 – l'Accordo Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



## **Articolo 24**

### **Fuori produzione**

1. Nel corso di durata del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura come offerta nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R.n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. Consip S.p.A. procede all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. Consip si riserva, altresì, di chiedere al Fornitore di mettere a disposizione il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni e verifiche di cui al precedente comma 1 e comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:



- a) in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro, ovvero;
- b) in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

## **Articolo 25**

### **Evoluzione tecnologica**

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. Consip S.p.A. procederà all'analisi della documentazione di cui al precedente comma e alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. Consip si riserva, altresì, di chiedere al Fornitore di mettere a disposizione il campione del prodotto offerto in sostituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto precedentemente fornito. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi e verifiche delle dichiarazioni di cui al precedente comma 3, la Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.
5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per la Consip S.p.A. che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.



## **Articolo 26**

### **Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012**

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'aggiudicatario dell'Appalto Specifico medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. L'aggiudicatario dell'Appalto Specifico è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese



di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso Intesa San Paolo avente IBAN n. \_\_\_\_\_.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.,



maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente inviando apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante: numero fattura, amministrazione contraente, data di incasso e importo incassato. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono



fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione dell'Accordo Quadro/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

## **Articolo 27**

### **Clausola finale**

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del





presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

**IL FORNITORE**

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro e criterio di rotazione), Articolo 4 (Durata e facoltà di acquisto), Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Cauzione), Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 16 (Riservatezza); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 26 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Articolo 27 (Clausola finale)

Roma, lì \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_